



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

Piazza Cesare Battisti www.comune.postafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it

Tel. 0776/887282 - fax: 0776/887309 P.IVA: 00379590607 - C.F.: 82000610608

Prot. n. 1576 del 11 marzo 2017

ORDINANZA N. 2

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE sul territorio comunale permangono terreni incolti con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovuta alla mancanza di qualsiasi intervento di manutenzione;

CONSIDERATO

- che stato tale di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari oltre che luoghi di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericoli per la salute pubblica;
- che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano comporta con la stagione estiva oltre i citati inconvenienti igienico sanitari anche causa di possibili incendi;
- che siepi e rami protesi sulle strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche vanno tagliati in quanto, anche delle mutevoli condizioni meteorologiche (vento, forti temporali ecc.), risultano essere pericolosi per la pubblica incolumità di pedoni e autovetture;

EVIDENZIATO che il territorio di questo Comune ricomprende, inoltre, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno che risulta essere meta di numerosi visitatori e turisti soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di apposita Ordinanza, con la quale obbligare i proprietari dei terreni e/o conduttori dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e conseguenti rischi per la salute dei cittadini e per prevenire il rischio incendi nella stagione estiva;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 353/2000;
- la L.R. n. 39 del 28.10.2002;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio cittadino di :

- tagliare la vegetazione incolta, anche per prevenire incendi nel periodo estivo;
- tagliare siepi e rami che si protendono sulle strade comunali e vicinali e sul suolo pubblico.
- tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche (piazze, sentieri natura, marciapiedi);

- tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità della Strada Provinciale di accesso al lago dal ponte in via lago Fibreno fino al ponte Vani a confine col comune di Broccostella anche nei tratti compresi tra la sponda del lago ed il ciglio della strada;

Si avvertono i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Decorsi i 30 giorni sarà cura dell'Ufficio Tecnico censire i terreni in cui non sono state eseguite le dovute manutenzioni e provvedere d'ufficio ad incaricare ditta specializzata che provvederà all'esecuzione di detti interventi con addebito delle spese ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo.

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dell'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti:

- a) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
- b) Stazione Carabinieri di Vicalvi
- c) Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

I predetti soggetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie :

- per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge n. 116 del 20/05/2003;
- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessati fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30/04/1952;
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell' art. 255 del D.lgs. 152/2006;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio;
- nel periodo tra il 15 giugno e il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 353/2000.

Posta Fibreno, 11 marzo 2017

IL SINDACO
dott. Adamo Pantano

